

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI A CARATTERE
RESIDENZIALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E/O DIVERSAMENTE ABILI
ASSISTITI DAL COMUNE/AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI FOGGIA

Il Comune/Ambito Territoriale di Foggia (di seguito A.T.S) di Foggia rappresentati rispettivamente dal Dirigente dell'Area IV "Servizi alla Persona"- Dott.ssa Serafina Croce e dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi

e

la Società/Impresa/Cooperativa/Congregazione

(denominazione completa del gestore)

con sede legale in _____ Via _____
e sede/i operativa/e in _____ Via _____

Autorizzazione n. _____ C.F. _____
P.IVA. _____

Rappresentata dal/dalla Sig/Sig.ra _____
in veste di suo rappresentante legale

Premesso che:

- l'art. 6 della L. 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'art. 1, comma 5;
- con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001 sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328;
- la Legge Regionale 19 del 07/10/2006 e il Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007 e s.m.i. recanti la "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" riconosce interventi a favore degli anziani e/o i disabili autosufficienti/non autosufficienti che presentano un disagio socio economico e/o una grave compromissione sanitaria ed una limitata autonomia al fine di poter usufruire di prestazioni assistenziali, socio-sanitarie, socio-riabilitative etc.;
- la Legge Regionale n. 19/2006 individua le tipologie di strutture a ciclo residenziale, emanando i criteri per l'autorizzazione e, ove previsto dalla normativa vigente, l'accreditamento delle stesse;
- il Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. ii. definisce gli standard qualitativi, strutturali e organizzativi di tali strutture, specialmente con riguardo a quelle rivolte a favore di anziani e/o diversamente abili che si trovino in condizione di disagio socio-

- esistenziale, per i quali l'Ente assume gli obblighi di protezione;
- i servizi offerti dagli Enti gestori rispondono alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- il Comune e L'A.T.S di Foggia, in merito della propria funzione di tutela e promozione del benessere degli anziani e/ diversamente abili, ha rilevato la necessità di disporre di misure di sostegno attraverso la compartecipazione al costo dei servizi per prestazioni rese in ambito residenziale;
- la _____ (*denominazione completa del gestore*), d'ora in avanti "*Struttura residenziale*", è stata autorizzata al funzionamento del servizio di _____ a favore dei soggetti indicati in oggetto con provvedimento n. _____ del _____, conservato agli atti ed ha la capacità ricettiva prevista nell'atto di autorizzazione per n. _____ ospiti
- per svolgere i propri compiti la "*Struttura residenziale*" in oggetto mette a disposizione:
 - 1 i locali, le cui planimetrie sono conservate agli atti;
 - 2 il personale addetto al servizio specificato per qualifiche, mansioni e numero di ore prestate, di cui alla scheda allegata (Allegato 1);
 - 3 posizione regolare con gli obblighi contributivi;
 - 4 le responsabilità giuridiche, sanitarie ed assistenziali nei confronti dei soggetti ricoverati;

**RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA
PRESENTE CONVENZIONE TRA LE PARTI COME SOPRA
RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto i servizi residenziali a favore dei minori presi in carico dal Servizio sociale professionale del Comune/A.T.S di Foggia, che si avvale della predetta struttura per le prestazioni in favore di anziani e/o diversamente abili segnalati dal servizio competente secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni.

Art. 2 – DURATA, RINNOVABILITA' E RECESSO

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione. È escluso il rinnovo tacito.

Il Comune/A.T.S. di Foggia con propria determinazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte del soggetto prestatore.

L'atto convenzionale potrà essere revocato con espresso provvedimento del Comune/A.T.S. di Foggia previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Puglia, ed in conseguenza delle scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale e del Coordinamento Istituzionale dell'A.T.S. di Foggia.

Qualora dovessero determinarsi ragioni che rendano opportuna la valutazione di procedure a modifica della presente convenzione, le stesse modifiche dovranno essere oggetto di confronto e condivisione tra l'amministrazione comunale e le strutture residenziali.

Il Comune/A.T.S. di Foggia si riservano, in qualsiasi momento, il diritto di recedere dal rapporto oggetto del presente atto in caso di inadempienze, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune/A.T.S. di Foggia ammette a fruire delle prestazioni oggetto della presente convenzione gli anziani e/o diversamente abili che autosufficienti/non autosufficienti che necessitano di essere accolti in strutture residenziali a valenza socio assistenziale di cui al R.R. 4/2007 che presentano un disagio socio economico e/o una grave compromissione sanitaria ed una limitata autonomia al fine di poter usufruire di prestazioni assistenziali, socio-sanitarie, socio-riabilitative etc.

Art. 4 – REQUISITI LEGALI DELLA STRUTTURA

Le tipologie di strutture di interesse ai fini del presente accordo sono le seguenti:

- Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili (art. 58 del Reg. Reg. 4/2007 e ss.mm.e ii.);
- Residenza sociale assistenziale per diversamente abili (art. 59 del Reg. Reg. 4/2007 e ss.mm.e ii.);
- Casa di riposo (art. 65 del Reg. Reg. 4/2007 e ss.mm.e ii.);
- Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani (art. 66 del Reg. Reg. 4/2007 e ss.mm.e ii.);
- Residenza sociale assistenziale per anziani (art. 67 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);
- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (art. 60-ter del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii);
- Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali (art. 70 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii);

La “Struttura Residenziale” si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia ed all’attuazione della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” e del "Regolamento regionale attuativo n. 4 del 18 gennaio 2007” tenuto altresì conto della disciplina contenuta nel D.M. 308 del 21.05.2001 avente ad oggetto “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”.

Art. 5 – POSTI CONVENZIONATI

La “Struttura residenziale” ospitante si impegna a riservare, qualora formalmente richiesto, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, posti a favore di utenti assistiti dal Comune/A.T.S. di Foggia nel limite della capacità ricettiva di cui all’atto di autorizzazione e prevedendo un corrispettivo per la sola spesa di alloggio.

Art. 6 – INSERIMENTO IN STRUTTURA

Il Comune/A.T.S. di Foggia, in quanto territorio di residenza dei soggetti destinatari dei provvedimenti, avrà cura di emettere per ciascun nuovo utente inserito nel servizio residenziale

in argomento apposito provvedimento amministrativo denominato “Determina di inserimento” con relativa indicazione dell’impegno di spesa. Tali impegni, emessi dagli Uffici preposti, dovranno essere comunicati al gestore della struttura.

Il Servizio sociale territoriale e, nello specifico, l’Assistente Sociale che ha la presa in carico del caso, è tenuto ad accompagnare la proposta di inserimento con una Relazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie all’inserimento, i requisiti reddituali, l’individuazione della struttura di accoglienza più idonea alle esigenze dell’anziano e/o diversamente abile.

La permanenza in struttura varierà nel caso in cui decadano i requisiti dell’utente, aggiornati annualmente mediante relazione da parte dell’assistente sociale.

Art. 7 – PRESENZE ASSENZE E DIMISSIONI

L’Assistente Sociale responsabile della presa in carico effettua un monitoraggio mensile, in collaborazione con il Responsabile della Struttura ed eventuali figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, che presentano la relazione sociale sull’andamento dell’utente.

L’Ente gestore invierà a mezzo PEC, con cadenza mensile, il registro delle presenze riferito a ciascun anziano accolto.

In caso di allontanamento dell’anziano e/o diversamente abile, la Struttura residenziale è tenuta a comunicare tempestivamente l’evento ai Servizi Sociali, ai fini degli adempimenti contabili.

Art. 8 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL’UTENTE

La “Struttura residenziale”, in conformità alle proprie regole interne, si impegna ad assicurare all’anziano e/o diversamente abile le seguenti prestazioni:

- a) alloggio e vitto;
- b) igiene e cura della persona;
- c) lavanderia del vestiario personale degli ospiti;
- d) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
- e) cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell’ospite;
- f) pagamento dei ticket sanitari qualora non sia previsto l’esonero;
- g) interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare il c.d. “effetto famiglia” ed in grado di consentire rapporti validi all’interno della Comunità;
- h) partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l’utilizzo delle risorse territoriali;
- i) assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione;
- j) ogni altra attività utile all’individuo.

Tutti i locali, comprese le camere da letto (singole e/o doppie) dovranno essere adeguatamente arredate come luoghi di vita il più possibile simili a quelli di tipo familiare.

La struttura residenziale di accoglienza garantisce l’uso di tutti gli ambienti comuni, dei servizi igienici, degli armadi, del riscaldamento e acqua calda.

Art. 9 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dovuto, per il singolo anziano e/o diversamente abile ospitato, a favore della struttura residenziale convenzionata è stabilito con la fissazione della retta giornaliera.

La retta pro-die è fissata in relazione alla tipologia di struttura e di servizio offerto

Tipologia struttura	Retta
<u>Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili</u> (art. 58 del Reg. Reg. 4/2007 e ss.mm.e ii.);	
<u>Residenza sociale assistenziale per diversamente abili</u> (art. 59 del Reg. Reg. 4/2007 e ss.mm.e ii.);	
<u>Casa di riposo</u> (art. 65 del Reg. Re g. 4/2007 e e ss.mm.e ii.);	
<u>Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani</u> (art. 66 del Reg. Reg. 4/2007 e ss.mm.e ii.);	
<u>Residenza sociale assistenziale per anziani</u> (art. 67 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.);	
<u>Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza</u> (art. 60-ter del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii);	
<u>Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali</u> (art. 70 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii);	

Tale retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione.

La Struttura si impegna a mantenere invariate le misure dei corrispettivi di cui innanzi, per tutto l'anno solare e gli eventuali aumenti non potranno superare l'indicizzazione del tasso ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari fatture che l'Ente gestore invierà secondo la retta fissata.

L'Ente gestore dovrà essere in regola con la documentazione (D.U.R.C.) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti senza della quale non si procederà a dar corso ai pagamenti.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:

Comune di Foggia, C.F.: IT00363460718, Servizio Sociale e Prevenzione, COD. UNIV.:CQQEKJ, Via P. Fuiani, 16, 71121 Foggia.

Ciascuna fattura, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Numero e data della fattura;
- Il periodo di riferimento;
- Il valore unitario (retta pro die) e il conteggio dei giorni come da foglio presenze da allegare alla stessa;
- L'importo complessivo da pagare;
- Il regime IVA applicato e relativa aliquota;
- In causale: la tipologia di servizio offerto e la comunità di inserimento (qualora questa non sia secretata nei casi di applicazione dell'art. 80 del Reg. Reg. 4/2007 e succ. m. e ii.),
- In descrizione: le sole iniziali dell'anziano e/o diversamente abile cui si riferisce la fattura o l'eventuale codice assegnato per lo stesso, la data di inserimento, il periodo di competenza;
- Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice IBAN) in base alla dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il CIG assegnato, riportato esclusivamente nell'apposito riquadro previsto;
- Ogni altra indicazione utile;

In caso di fatturazione irregolare o di irregolarità del DURC o mancanza di aggiornata documentazione ai fini della certificazione antimafia e in caso di eventuale richiesta di chiarimenti/integrazioni, il termine di pagamento verrà sospeso.

La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della liquidazione come una sola, qualunque sia l'ora dell'inserimento e della dimissione. A tal fine si conteggerà solo il giorno di entrata.

Art. 11 – CONSERVAZIONE DEL POSTO

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

1. necessità di cure presso gli ospedali o presso il domicilio;
2. motivi familiari;
3. soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni consecutivi nel mese);

Per i casi sopra previsti ai punti 1. e 2., debitamente comunicati all'Assistente Sociale competente o dietro specifica presentazione di certificato medico all'Ufficio preposto al pagamento, la retta dovuta alle strutture sarà al netto dei giorni di assenza.

Al di fuori dei casi di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo, l'assenza dovrà essere documentata da dichiarazione dell'Assistente Sociale competente da inoltrarsi dall'Ufficio preposto al pagamento. Il pagamento della retta è sospeso sino alla rivalutazione del caso con l'Assistente sociale di riferimento ed all'eventuale rientro nella struttura.

Art. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le strutture di accoglienza sono tenute all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovranno adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone e dei terzi secondo la normativa vigente.

Nello specifico dovrà essere attivata un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, con oneri ad esclusivo carico, nonché per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione del Comune/A.T.S. di Foggia da ogni responsabilità.

Art. 13 – PERSONALE

I servizi residenziali si avvalgono di personale come specificato nel Reg. Reg. n. 4/2007 e di un sistema di prestazioni sociosanitarie del servizio, tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità, sociale, psicologica, culturale e relazionale.

Le strutture garantiscono la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso.

Le strutture possono avvalersi di volontari e obiettori di coscienza, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

Art. 14 – DOCUMENTAZIONE

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

Il sistema informativo dei servizi erogati, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante:

- il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dallacomunità, utile alla memoria del servizio;
- i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
- il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale):
 - a) documentazione d'ingresso: relazione sociale da parte dei servizi invianti, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell'Ente competente);
 - b) sintesi delle riunioni di valutazione dell'ammissione;
 - c) registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;

- d) progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti;
- e) registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
- le riunioni del “gruppo di lavoro” (verbali);
- i rapporti con i servizi del territorio.

Le strutture di accoglienza hanno inoltre obbligo di aggiornare sulle piattaforme regionali competenti ogni modifica strutturale o organizzativa.

Art. 15 – IMPEGNI DEL COMUNE DI FOGGIA

Il Comune/A.T.S. di Foggia individuano le risorse tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento efficace e efficiente dei rapporti con i servizi socio-sanitari a carattere residenziale, nel quadro di quanto concordato fra le parti firmatarie della presente convenzione.

Art. 16 – TUTELA DELLA PRIVACY

Le strutture convenzionate dovranno operare ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito “G.D.P.R.”) e successive integrazioni.

L'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari che, come tali, sono soggetti all'applicazione delle norme per la protezione dei dati personali è a carico della struttura, nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

La struttura si obbliga a comunicare formalmente la nomina del soggetto Responsabile del Trattamento effettuata in esecuzione della presente convenzione.

Art. 17 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Le eventuali spese di bollo saranno a carico della struttura convenzionata.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Foggia.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Iolanda Luana di Corcia

Il Funzionario Assistente Sociale
Dott.ssa Teresa Pierro

Per l'Ambito Territoriale di Foggia
Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi

Per il Comune di Foggia
Dott.ssa Serafina Croce

Per la "Struttura residenziale"
